

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ALBO DEI FORNITORI DI BENI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI

Premessa

L'U.O.C. Provveditorato ed Economato della ASL Lanciano- Vasto, in ottemperanza ai principi di trasparenza e di parità di trattamento, individua i criteri con cui intende istituire e gestire il proprio Albo Fornitori. Nell' ambito del presente Regolamento saranno utilizzate le seguenti definizioni:

Albo dei Fornitori di beni e dei Prestatori di servizi: è un elenco di operatori economici ritenuti idonei, sulla base di quanto previsto nel presente Regolamento alla fornitura di beni e/o servizi occorrenti all' attività della ASL (di seguito, per brevità, anche solo Albo fornitori);

Codice dei Contratti: il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. 2.5.2006 n. 100, s.o.n. 107/L) e s.m.i.;

Fornitore/i: gli operatori economici di cui all'art. 3 c. 22 del Codice dei Contratti;

Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente documento costituisce il Regolamento per l'istituzione e la gestione dell' Albo dei Fornitori di beni e Prestatori di servizi (di seguito, per brevità, anche solo **Regolamento**). L'Albo Fornitori verrà utilizzato dall'U.O.C. Provveditorato ed Economato per l'espletamento, nei casi ed alle condizioni prescritte dalla normativa vigente in materia, delle procedure di acquisizione in economia dirette all'acquisto di beni e/o servizi tesi a soddisfare le esigenze organizzative e di funzionamento della ASL. Lanciano-Vasto.

Sono ammessi alla presente procedura per l'iscrizione all'Albo Fornitori di beni e Prestatori di servizi, i soggetti, singoli o riuniti, di cui agli art. 34 e seg. Del Codice dei Contratti, e pertanto:

1. Gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative, secondo le disposizioni del Codice Civile;
2. I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909 n. 422, e s.m.i., e i consorzi fra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443;
3. I consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art. 36 del Dlgs 12 aprile 2006,

n. 163.

I soggetti iscrivibili all'Albo Fornitori dell'U.O.C. Provveditorato ed Economato possono essere classificati in categorie e sottocategorie, secondo l'elenco di cui all' Allegato A, in relazione alla tipologia di forniture e/o servizi oggetto della propria attività, al fine di rendere più agevole al Servizio stesso l'individuazione dei soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento. Le pubblicazioni di cui al successivo articolo 2, la diffusione della documentazione richiamata nel presente Regolamento e l'istituzione dell'Albo Fornitori, non costituiscono in alcun modo l'avvio di alcuna procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di contratti. La domanda di iscrizione all'Albo Fornitori di cui al successivo articolo 4, le relative dichiarazioni e documentazione nonché gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati hanno, pertanto, il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all' Albo Fornitori, senza la costituzione di alcun vincolo in capo all'U.O.C..

Art. 2 Preventiva pubblicazione

L'avviso dell'istituzione dell'Albo Fornitori, così come ogni sua modifica ed integrazione, viene pubblicato sul sito informatico www.asltreab.it.

Notizia di tale pubblicazione viene, altresì, data su almeno un quotidiano avente rilevanza nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale rispetto al luogo ove si procederà all'istituzione dell'Albo. Anche il regolamento e la modulistica di cui al successivo art. 3, verranno pubblicati sul sito internet dell'Azienda USL la quale si riserva di dare la medesima pubblicità alla possibilità di iscrizione al proprio Albo Fornitori con qualunque mezzo anche tramite comunicazione diretta alle imprese.

Art. 3 Documentazione disponibile

E' possibile ritirare presso l'U.O.C. Provveditorato ed Economato della ASL Lanciano- Vasto, V. S. Spaventa n. 37, 66034 Lanciano (Ch), la documentazione in formato cartaceo necessaria per l'iscrizione, oppure prelevarla dal sito www.asltreab.it ed in particolare:

1. Albo;
2. regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Albo Fornitori;
3. fac-simile domanda d'iscrizione
4. elenco delle tipologie di beni e di servizi (Allegato 2);
5. codice etico.

La documentazione ufficiale è quella depositata presso l'U.O.C. su citata; qualora si riscontrassero difformità tra detta documentazione e quella scaricabile dal sito, prevarrà quella del sito.

Art. 4 Adempimenti per l'iscrizione

Ogni operatore economico, per conseguire l'iscrizione all'Albo Fornitori, dovrà depositare apposita domanda contenente tutte le informazioni e la

documentazione richiesta, secondo le modalità e con le forme indicate dal presente regolamento e dai suoi allegati.

Nella domanda d'iscrizione il Fornitore dovrà specificare la tipologia dei beni e dei servizi d'interesse, barrando le relative caselle corrispondenti alle categorie merceologiche di interesse, di cui all'allegato A. La domanda e i suoi allegati dovranno essere redatti in lingua italiana ed essere contenuti in un plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura.

Il plico contenente la domanda e la documentazione corredata, potrà essere inviata mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzia di recapito debitamente autorizzati, o consegnato a mano da un incaricato dell'Impresa dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.30 alle ore 12.00 presso l'Ufficio Protocollo della ASL Lanciano- Vasto, V. S. Spaventa n. 37, 66034 Lanciano (Ch) entro il giorno 31/10/2008 , e dovrà recare all'esterno la dicitura "Albo dei Fornitori di Beni e Servizi- Domanda di Iscrizione".

Si precisa che in caso di invio tramite corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati la dicitura "Albo dei Fornitori di beni e dei Prestatori di Servizi"- Domanda di iscrizione, dovrà essere apposta anche sull'involucro all'interno del quale lo spedizioniere dovrà eventualmente porre il plico contenente la Domanda di iscrizione e l'ulteriore documentazione prevista.

L'invio del plico contenente la domanda di iscrizione e la documentazione allegata è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'U.O.C. Provveditorato ed Economato ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga a destinazione.

Art. 5 Criterio di scelta del Fornitore

Per i servizi o le forniture di importo pari o superiore a 20.000,00 euro e fino a 206.000,00 euro, l'affidamento mediante procedura in economia avviene previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti iscritti nell'Albo dei Fornitori.

La consultazione delle ditte avviene mediante richiesta di preventivi/offerte alle ditte. La lettera invito o richiesta contiene i seguenti elementi:

- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- garanzie richieste al contraente;
- il termine di presentazione delle offerte;
- il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione delle prestazioni;
- il criterio di aggiudicazione prescelto;
- gli eventuali elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- la misura delle penali, determinata in conformità alle disposizioni del codice e del presente regolamento;
- l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- L'indicazione dei termini di pagamento;
- L'obbligo, per l'appaltatore, di possedere i requisiti soggettivi richiesti.

A parità di requisiti tecnici tra le ditte la richiesta di preventivi deve avvenire secondo il criterio della rotazione nel rispetto della par condicio.

L'individuazione della migliore offerta può avvenire sia con il sistema del prezzo più basso che con quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in questo caso nella lettera d'invito devono essere specificati i criteri di aggiudicazione. La scelta del sistema di aggiudicazione è determinata dal responsabile del procedimento, tenuto conto della specificità del bene o del servizio oggetto del contratto.

L'affidatario deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico professionale ed economica finanziaria secondo le prescrizioni e indicazioni del codice dei contratti pubblici. Si ha facoltà di invitare ditte non inserite nel predetto elenco sia, viceversa, di non invitare tutte quelle che vi figurano. Nel caso di invito di ditte non ricomprese nell'elenco degli operatori economici alle stesse sarà richiesta l'autocertificazione relativamente ai requisiti di cui all'art. 125 comma 12 del D. Lgs. 163/2006.

Per l'acquisizione di beni e servizi potrà essere valutata la congruità dei prezzi in sede di offerta avvalendosi dei dati di Osservatori, ove disponibili, o altre fonti oggettive provenienti da terzi, nel rispetto del principio di economicità. Resta ferma la facoltà dell' U.O.C. Provveditorato ed Economato di invitare alle procedure per la scelta del contraente, di cui all'articolo 1, altri Fornitori ritenuti idonei, quando si tratti di forniture e/o servizi che, per il particolare oggetto e/o la specializzazione richiesta, non consentano di utilizzare l'Albo Fornitori ovvero nel caso in cui per la tipologia di beni o di servizi di interesse non sia presente nell'Albo Fornitori un numero di Operatori economici atto a soddisfare suddetto il numero minimo richiesto. Nel caso di cui al comma precedente, l'U.O.C. su detta inviterà contestualmente i nuovi Fornitori ad inviare apposita domanda di iscrizione con le modalità indicate nei successivi articoli. Per servizi o forniture di importo inferiore a ventimila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. E' fatta salva in ogni caso, la possibilità di procedere ad affidamenti mediante procedura negoziata, sussistendone i presupposti

Art. 6 Requisiti richiesti

Per essere iscritti all'Albo Fornitori occorre essere in possesso dei requisiti e dichiarare i dati e le informazioni di seguito indicate:

1. iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. relativa alla/alle tipologie di beni e servizi per i quali si chiede l'iscrizione o essere iscritti nel registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato o presso i competenti uffici professionali. Trova applicazione quanto previsto dall'art. 39 del Codice dei Contratti;
2. insussistenza delle cause di esclusione e dei divieti a contrarre di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti;
3. inesistenza delle cause di esclusione elencate nell'art. 38 del Codice dei Contratti Pubblici e succ. mod. ed integr. (requisiti di ordine generale), indicando le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione;
4. 4.1: il fatturato globale dell'impresa degli ultimi tre esercizi finanziari e l'importo relativo alle forniture del settore di attività per il quale si chiede l'iscrizione all'albo
4.2: il fatturato globale realizzato in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo;
4.3: il fatturato specifico realizzato in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari (approvati alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo) per forniture e/o servizi analoghi a quelli oggetto della categoria per la quale si chiede l'iscrizione;
5. di essere in possesso dei seguenti requisiti relativi alla capacità tecnico – professionale;
6. di essere o meno in regola con le norme sul “Diritto al lavoro dei disabili” ai sensi della Legge N. 68 del 12.03.1999.
7. di rispettare gli obblighi previsti dalla D.lgs. 626/1994 per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.
8. di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del D.Lgs 196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Art. 7 Documentazione da presentare ai fini dell'iscrizione

I soggetti che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo Fornitori devono, pena il rigetto della domanda di ammissione, presentare:

1. la dichiarazione sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/00, di cui all'allegato 1, relativa a: requisiti, informazioni e dati indicati all'art.6, inserendola nel plico di cui al precedente articolo 4;
2. il presente Regolamento siglato in ogni pagina per presa visione ed

- accettazione di quanto in esso contenuto;
3. idonee dichiarazioni bancarie, preferibilmente due, dalle quali risulti la capacità di ricorso al credito ed alla garanzia, ovvero altra documentazione ritenuta idonea dall'U.O.C. Provveditorato ed Economato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 41 del Codice dei Contratti;
 4. (eventuale) certificazione di qualità qualora il Fornitore ne sia in possesso;
 5. nel caso di attività che richiedano autorizzazioni, ex art. 39, comma 4 del Codice dei contratti copia dell'autorizzazione per la prestazione di attività, in corso di validità ovvero dichiarazione sostitutiva resa nelle forme e con i modi precisati dall'art. 46 del DPR 445/2000;
 6. nel caso in cui la domanda d'iscrizione e le dichiarazioni siano rese e sottoscritte da Procuratore Speciale, copia della Procura medesima.

E' facoltà del Fornitore presentare ogni ulteriore documentazione utile ai fini della presentazione dell'impresa.

L'U.O.C. Provveditorato ed Economato si riserva, nel corso del procedimento di iscrizione, di richiedere al soggetto interessato di comprovare il possesso dei requisiti, attraverso la presentazione di specifica ed ulteriore documentazione.

La documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta:

- a) dal singolo professionista, se si tratta di libero professionista;
- b) da ciascun professionista associato, se si tratta di associazione professionale;
- c) dal titolare, se si tratta di impresa individuale;
- d) dal socio, se si tratta di società in nome collettivo;
- e) dai soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;
- f) dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o Consorzio.

Art. 8 Modalità di accertamento della documentazione

Le domande di iscrizione all'Albo Fornitori sono soggette alla valutazione da parte dell' U.O.C. Provveditorato ed Economato che esamina la completezza e la correttezza della documentazione inviata.

L'ammissione della domanda di iscrizione, ovvero l'inammissibilità della stessa per carenza dei requisiti, verrà comunicata per iscritto a ciascun Fornitore.

Nel caso in cui la documentazione presentata fosse irregolare o incompleta, potranno essere richieste, conformemente ai principi di cui all'art. 46 del Codice dei Contratti, le opportune integrazioni, con l'indicazione delle eventuali informazioni mancanti ed i termini resteranno sospesi.

Il Servizio Provveditorato procederà al rigetto della domanda di iscrizione nel caso di mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di cui al precedente articolo 6, nel caso in cui non venga fornito anche uno solo dei documenti di

cui al precedente articolo 7 ovvero la documentazione presentata a comprova dei requisiti richiesti non sia atta a confermare il possesso anche di uno solo di essi. Non è consentito ad un soggetto presentare contemporaneamente per una singola categoria di cui all'Allegato A domanda di iscrizione in forma individuale ed in forma associata ovvero partecipare in due o più Consorzi che hanno presentato domanda di iscrizione all'Albo dei Fornitori, pena il rigetto di tutte le domande presentate.

E' vietata altresì l'iscrizione alla medesima categoria fornitori che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile.

l'U.O.C. Provveditorato ed Economato si riserva di fare gli accertamenti anche a campione, ai sensi del D.p.r. 445/2000 e s.m.i., relativamente al possesso dei requisiti dichiarati.

Art. 9 Decorrenza dell'iscrizione all'Albo Fornitori

I Fornitori interessati ad essere iscritti all'Albo potranno presentare apposita domanda in ogni momento. Dalla data di pubblicazione del presente Regolamento secondo quanto indicato nel precedente articolo 2 e fino al 31/10/2008 l'U.O.C. Provveditorato ed Economato provvederà ad effettuare la prima iscrizione entro il 31 dicembre 2008.

I Fornitori che presenteranno le domande successivamente alla prima iscrizione, saranno invece iscritti nell'Albo, tenendo conto del seguente calendario:

- i Fornitori che invieranno le domande nel periodo dal 1/11/08 al 31/12/08 saranno iscritti entro il 28/02/09.

Per ciascuna delle tipologie di beni e di servizi di cui all'Allegato A, l'iscrizione nell'Albo Fornitori è effettuata in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande di iscrizione fatte pervenire dai soggetti interessati.

L'iscrizione delle Imprese all'Albo Fornitori decorre dalla data di comunicazione, anche solo a mezzo fax, del provvedimento di ammissione della richiesta di iscrizione da parte dell'U.O.C. Provveditorato ed Economato.

Con cadenza periodica triennale l'U.O.C. effettuerà una **revisione** generale dell'Albo, ed in tale occasione inviterà le imprese iscritte a dichiarare la permanenza dei requisiti in base ai quali era stata consentita l'iscrizione.

Ove gli operatori economici dichiarino che i detti requisiti siano rimasti invariati, l'iscrizione nell'Albo Fornitori si intende rinnovata.

Le Società iscritte avranno l'obbligo in ogni caso di comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni ed alle dichiarazioni già rese all'U.O.C. Provveditorato ed Economato in fase di domanda di iscrizione, entro 30 giorni dall'intervenuta modifica.

L'U.O.C. si riserva inoltre, di procedere periodicamente ad effettuare verifiche, anche a campione, al fine di accertare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione e l'attualità delle dichiarazioni già rese

dal Fornitore, adottando gli opportuni provvedimenti.

Art .10 Validità

L'Albo dei Fornitori dei beni e servizi e lavori sarà operativo dalla data della pubblicazione sul profilo del committente.

Art. 11 Sospensione dall'Albo dei Fornitori

La sospensione del Fornitore dall'Albo potrà aver luogo per la durata di un anno nel caso in cui per tre volte, non abbia presentato offerta o non abbia comunicato alcuna risposta di indisponibilità, a seguito dell'invito a presentare offerta.

Ove il fornitore interessato si renda responsabile, nell'arco del quinquennio, di più di una inadempienza nell'esecuzione dei contratti affidatigli, l'U.O.C. Provveditorato ed Economato, potrà a proprio insindacabile giudizio, sospendere l'iscrizione all'Albo.

La sospensione potrà essere altresì disposta qualora il Fornitore abbia in corso un procedimento giudiziale con l'azienda USL, fino al termine del procedimento stesso.

Della sospensione dall'Albo viene data comunicazione al soggetto interessato con indicazione del motivo.

Art. 12 Cancellazione dall'Albo Fornitori

Nei casi previsti dalla legge dovrà essere disposta la cancellazione dell'impresa dall'Albo. Detta cancellazione sarà comunicata anche solo a mezzo fax al Fornitore interessato. Una nuova iscrizione non può essere presentata prima che sia decorso un anno dall'avvenuta cancellazione.

Art.13. Struttura dell'Albo Fornitori

L'Albo Fornitori è articolato secondo quanto risultante dall'elenco delle tipologie di beni e servizi, di cui all'allegato A, pubblicato sul sito www.asltreab.it/

Art. 14 Forma del contratto

Il contratto di affidamento mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni e dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti nella lettera di invito.

Qualora l'operatore economico contraente non adempia agli obblighi derivanti dal contratto, l'Amministrazione può avvalersi degli strumenti di risoluzione del medesimo e dell'esercizio dell'azione di risarcimento del danno.

Nel caso di ritardo nelle consegne o nell'esecuzione del servizio potranno essere previste nel foglio condizioni esecutive, di cui al comma 1, le penali da applicare alla ditta inadempiente.

Art. 15 Tutela della Privacy

L'U.O.C. Provveditorato ed Economato, ai sensi del D.Lgs. 20 giugno 2003 n. 196, titolare del trattamento dei dati forniti per l'iscrizione all'Albo dei Fornitori, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini dell'iscrizione all'Albo e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, in modo da garantirne, comunque la loro sicurezza e la riservatezza.


Con l'invio della domanda di ammissione, l'operatore economico esprime, pertanto, il proprio assenso al predetto trattamento.

Art. 16 Responsabilità

Il Responsabile del Procedimento è il rag. Giovanni Colanzi.

Le richieste di informazioni possono essere indirizzate all'U.O.C. Provveditorato ed Economato, Asl Lanciano- Vasto, V.S. Spaventa n. 37, 66034 Lanciano (Ch), al n. fax 0872/706713, oppure inviate all'indirizzo di posta elettronica: provveditorato@asllancianovasto.it.

Sarà fornita risposta anche solo a mezzo fax o tramite posta elettronica agli indirizzi di riferimento indicati dal Fornitore nella domanda di iscrizione

Rag. Giovanni Colanzi

RESPONSABILE U.O.C.
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO